



**STATUTO
DELL'ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE**

**AVENTE DENOMINAZIONE
"PROBASIS ONLUS"**

Descrizione e finalità

Art. 1

1. Essendo costituita con sede in Roma l'associazione denominata "Probasis Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) di seguito detta associazione.

Art. 2

1. L'associazione svolge le seguenti attività:
- a) promozione e sviluppo delle attività culturali;
 - b) promozione e sviluppo delle attività teatrali;
 - c) promozione e sviluppo delle attività di solidarietà e sociali, ivi compreso la gestione di centri di accoglienza e sostegno per persone appartenenti alle fasce sociali del disagio, sia fisico, che psichico ed economico; alla promozione di iniziative volte al reinserimento sociale, a sostegno psicologico, alla collaborazione internazionale;
 - d) promozione e sviluppo di attività di formazione e di avvio al lavoro;
 - e) gestione di attività anche commerciali, finalizzate al raggiungimento dello scopo sociale;
 - f) promozione di iniziative a tutti i livelli, anche concreti (come per es. cooperative sociali, centri studi, seminari, corsi professionali di formazione per la qualificazione/riqualificazione e quant'altro possa favorire gli scopi statutari), per un superamento delle esclusioni sociali, della ghettizzazione, ivi comprese quelle sanitarie e razziali, ecc. all'interno della nostra società. Anche assumendo, promovendo le iniziative, sotto ogni forma di volontariato, dei cittadini soci e non, al fine di salvaguardare/recuperare/tutelare, diritti fondamentali e beni collettivi, sia morali che materiali;
 - g) promuovere e sostenere una cultura di solidarietà, antirazziale, antisegregativa e antifascista sia a livello di studio che di realizzazioni concrete, in armonia con lo spirito della Costituzione e della Carta dei Diritti dell'Uomo;

- h) promuovere assistenza alle fasce deboli, anziani, bambini, ammalati, detenuti ed ex detenuti ecc. tesa a dare un concreto segno di solidarietà per il superamento delle esclusioni a cui sono soggette.
- i) promuovere, anche in partnership, programmi di cooperazione internazionale atti a contribuire al compimento degli scopi sociali anche a livello internazionale.
- l) promuovere la tutela del patrimonio ecologico, orografico, culturale, artistico, storico, ed archeologico favorendo iniziative, programmi di valorizzazione e tutela e di quant'altro possa integrare detti scopi.
- m) promuovere la cultura per la tutela dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale secondo quanto stabilito dalle direttive comunitarie.
- n) promuovere la valorizzazione del patrimonio mondiale dell'acqua potabile e dei diritti sociali ad essa collegati.
- o) promuovere la tutela degli habitat naturali sul territorio nazionale e non, secondo quanto stabilito dagli accordi internazionali;
- p) promuovere iniziative tese allo sviluppo economico e sociale delle aree depresse nazionali e/o mondiali anche attraverso iniziative di microcredito sociale e di autosostegno;
- q) promuovere iniziative che tendano a far riconoscere, presso gli organismi competenti, come patrimonio dell'umanità realtà ambientali, storiche e culturali.

Soci

Art. 3

1. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque, compiuto il diciottesimo anno di età, si riconosca nel presente statuto, accettandolo senza riserve, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione.

Art. 4

1. Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, o ad altro soggetto da esso delegato a tale funzione, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, dichiarando di accettare e di attenersi allo statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. L'ammissione in qualità di socio decorre dalla data di delibera insindacabile del consiglio direttivo.

2. La domanda di ammissione a socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale, sarà compito del consiglio direttivo iscrivere il nome del nuovo socio entro 30 giorni, all'interno dell'anagrafe sociale.

3. I soci sono tenuti a rinnovare annualmente, entro il 31 dicembre, la tessera sociale.

4. I soci possono svolgere attività retribuita dall'associazione e stipulare con essa contratti con l'associazione.

Art. 5

1. I soci hanno diritto:

- a frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'assemblea per discutere e votare direttamente o per delega sulle questioni inerenti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti;
- hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Art. 6

1. Il consiglio direttivo ha la facoltà di intraprendere d'ufficio azione disciplinare nei confronti del socio, comminando le seguenti sanzioni: richiamo scritto, sospensione temporanea ed espulsione per:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali di quest'ultima e a quelli assegnati ed alle attrezzature utilizzate;
- svolgere un'attività in contrasto con le finalità ovvero l'attività dell'associazione;
- tenere un comportamento e una condotta offensivi nei confronti del Presidente dell'associazione.



2. Contro ogni provvedimento disciplinare è ammesso il ricorso scritto, motivato, indirizzato presso la sede legale dell'associazione, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione del provvedimento.
3. L'assemblea decide in via definitiva sul ricorso a maggioranza assoluta entro il termine di 60 giorni

Organi

Art. 7

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il segretario;
- il tesoriere.

Assemblea

Art. 8

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 50 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega scritta.
6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto in caso di modifiche allo statuto. Le deliberazioni assembleari adottate non dovranno essere comunicate ai soci assenti il giorno della votazione i quali potranno prenderne visione a seguito di richiesta scritta inoltrata al Presidente. Le deliberazioni assembleari potranno essere impugnate dai soci dissenzienti, presenti o assenti il giorno della delibera, entro 30 giorni dalla adozione.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere gli organi direttivi alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza dei nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti ciascun organo. In caso di parità dei voti, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'associazione;
- approvare le linee generali del programma di attività proposto dal consiglio direttivo;
- approvare la rendicontazione annuale;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Consiglio direttivo

Art. 9

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea e dura in carica 5 anni. È composto di 5 membri, eletti tra i soci, e dal Presidente dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera prioritaria, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del consiglio; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.
5. In prima convocazione il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6 Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

7 Il consiglio direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

8 Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- assumere il personale, soltanto nei limiti strettamente necessari per garantire un regolare funzionamento dell'Associazione e delle iniziative dalla stessa promosse;
- nominare il segretario ed il tesoriere tra i suoi componenti,
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea la rendicontazione annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- eseguire le delibere dell'assemblea;
- deliberare circa l'ammissione a socio o delegare a tale scopo un componente del consiglio;
- decidere le modalità di promozione, partecipazione o collaborazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti;
- intraprendere d'ufficio un'azione disciplinare e adottare le conseguenti sanzioni;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

Art. 10

1. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

2. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del consigliere, in mancanza l'assemblea provvederà ad eleggere il sostituto; la medesima procedura sarà adottata in caso di espulsione del consigliere dall'associazione.

Presidente

Art. 11

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio, è eletto dall'assemblea a maggioranza assoluta per le prime due votazioni, a partire dalla terza votazione a maggioranza semplice.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
3. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio.
4. Spetta al presidente il potere di firma in assunzione di impegni, ivi compresi quelli inerenti all'accensione di conti correnti bancari, postali o d'altro tipo, all'emissione ed all'incasso di assegni o quant'altro inerente alla conduzione delle attività dell'Associazione stessa.
5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio, sottoponendoli alla ratifica di quest'ultimo nella prima riunione utile.
6. Il presidente nomina, tra i membri del consiglio direttivo, il suo sostituto il quale ne farà le voci nei casi e nei modi di cui ai punti 7 e 8 del presente articolo.
7. In caso di assenza, di impedimento o dimissioni, le relative funzioni sono svolte dal sostituto nominato dal presidente tra i membri del consiglio direttivo.
8. In caso di assenza o impedimento del presidente per un periodo superiore a 4 mesi, nonché di scadenza del mandato, si procederà all'elezione di un nuovo presidente.
9. Trenta giorni prima che scada il mandato il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.
10. Trenta giorni prima che scada il mandato del consiglio direttivo il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Segretario

Art. 12

Il segretario, nominato dal presidente tra i membri del consiglio direttivo, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.



Tesoriere

Art. 13

1. Il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo tra i suoi membri, coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di rendicontazione, che comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo.
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa.

Durata delle cariche

Art. 14

1. La carica di presidente e di consigliere hanno la durata di 5 anni e possono essere riconfermate.
2. Il segretario decade dalla carica contestualmente alla scadenza del mandato del presidente.
3. Il tesoriere decade dalla carica contestualmente alla scadenza del mandato del consiglio direttivo.
4. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Risorse economiche

Art. 15

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni.
 - rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.
2. Le operazioni finanziarie sono disposte con le firme autorizzate del presidente o di un suo delegato.
 3. È vietata la distribuzione tra i soci anche in forma indiretta di utili, avanzi di gestione o riserve.

Art. 16

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

Rendicontazione

Art. 17

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del tesoriere, i rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza semplice di voti.
2. Dalla rendicontazione devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

Modifiche allo statuto

Art. 18

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Scioglimento dell'associazione

Art. 19

1. La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere adottata dall'assemblea, con la partecipazione non inferiore ai 4/5 dei soci, a maggioranza assoluta dei voti.